6) all'articolo 20, paragrafo 1, il trattino seguente è inserito davanti all'attuale primo trattino:

« — aiuti alle attività intese a promuovere nuovi prodotti agricoli meglio rispondenti alle esigenze della politica agricola comune e nuovi sistemi di produzione, privilegiando in particolare i prodotti non alimentari e il miglioramento qualitativo della produzione agricola, la diversificazione agricola e la combinazione dei redditi, »;

7) all'articolo 22, paragrafo 1 dopo il terzo trattino è inserito il trattino seguente:

« — altre attività nelle zone d'imboschimento e misure connesse, »;

8) all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 2 e all'articolo 22, paragrafo 3 la cifra 50 % è sostituita da 75 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS